



ISTITUTO COMPRESIVO  
«FELICE FATATI»  
"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.  
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo *Felice Fatati* -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)  
PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  
[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

**VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

**VISTO** il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 27.01.2021;

### EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

### ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili

1. Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

#### A. ISTRUZIONE

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio

#### D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.



ISTITUTO COMPRESIVO  
«FELICE FATATI»  
"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.  
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo *Felice Fatati* - Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI - tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)

PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553

[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

## ARTICOLO 2 - Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a1) Tutti i docenti del consiglio di classe interessato  
1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso  
1 assistente amministrativo
- a2) 1 CS per plesso infanzia e 2 CC.SS. Plesso Campomaggiore Infanzia e T.P.
- 1 b) Direttore dei servizi generali ed amministrativi;  
Nr.1 assistente amministrativo

## ARTICOLO 3 - Criteri di individuazione

1. Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:
  - a) volontarietà
  - b) alfabetico con estrazione prima lettera e poi rotazione secondo l'ordine discendente, con esclusione progressiva di chi è già stato sorteggiato.

## ARTICOLO 4 – Regole generali (art. 10 Accordo)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- a) il limite individuale di sciopero è fissato a 40 ore per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria. Deve comunque essere garantita l'erogazione, nell'anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo della classe;
- b) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Paola Cannavale**